

Provvedimento n. 4496 (I148) **ISTITUTI VIGILANZA SARDEGNA**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 1996;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 2 della stessa legge;

VISTO l'atto, pervenuto in data 26 maggio 1994, con il quale la Cooperativa Sarrabus Gerrei Srl segnalava taluni comportamenti restrittivi della concorrenza tenuti dalle società Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl, Nuova Sicurvis Srl, Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. Snc e Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl;

VISTO l'atto pervenuto in data 27 giugno 1995, con il quale la Cooperativa Vigilanza Sant'Elena a r.l. segnalava analoghi comportamenti tenuti dalle società Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl, Nuova Sicurvis Srl, Istituto di Vigilanza Cannas Bruno Snc e Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl;

VISTA la propria delibera adottata in data 13 giugno 1996, con la quale ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl, Nuova Sicurvis Srl, Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. Snc e Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl, volto ad accertare presunte infrazioni all'articolo 2 della legge citata;

VISTA la propria delibera del 21 novembre 1996 con la quale, su istanza degli istituti Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl, Nuova Sicurvis Srl e Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. Snc, ha disposto di prorogare al 20 dicembre 1996 il termine per la chiusura del procedimento;

SENTITI i rappresentanti della Cooperativa Sarrabus Gerrei Srl in data 28 giugno 1996 e della Cooperativa Vigilanza Sant'Elena a r.l. in data 3 luglio 1996, nonché i rappresentanti dell'Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl in data 26 giugno 1996, delle società Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl, Nuova Sicurvis Srl in data 4 luglio 1996 e della Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. Snc in data 11 luglio 1996;

SENTITI in data 15 novembre 1996 i rappresentanti della Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl, della Nuova Sicurvis Srl, dell'Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl, dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. Snc e della Cooperativa Sarrabus Gerrei Srl;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Il 13 giugno 1996 l'Autorità ha avviato un procedimento per presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, nei confronti dell'Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl (di seguito anche Sicurezza Notturna), della Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl (di seguito anche Vigilanza Sardegna), della sua

controllata Nuova Sicurvis Srl (di seguito anche Sicurvis) e dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. Snc (di seguito anche Cannas).

2. Il procedimento è stato avviato su segnalazione degli istituti di vigilanza Cooperativa Sarrabus Gerrei Srl (di seguito anche Gerrei) e Cooperativa Vigilanza Sant'Elena a r.l. (di seguito anche S. Elena), i quali avevano denunciato l'esistenza di un'intesa tra le società di cui al punto 1., volta alla ripartizione del mercato della vigilanza privata nella provincia di Cagliari e all'impedimento dell'entrata di nuovi soggetti. Tali obiettivi sarebbero stati perseguiti dalle imprese aderenti alla presunta intesa, concordando i prezzi di offerta nelle gare indette da enti pubblici.

II. LE PARTI

3. L'Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl svolge attività di vigilanza privata in tutti i comuni della provincia di Cagliari. L'impresa ha iniziato a operare nel settore della vigilanza privata nel 1936 e fino all'inizio degli anni Settanta è stato l'unico operatore. Il servizio prevalentemente svolto dalla società è il piantonamento fisso, dal quale ottiene circa il 60% dei propri ricavi. L'istituto svolge anche i servizi di ispezione diurna e notturna, teleallarme, custodia denaro e trasporto valori. Nel 1995, il fatturato complessivo realizzato dalla Sicurezza Notturna è stato pari a 16 miliardi di lire, dei quali oltre l'80% è stato realizzato attraverso servizi offerti ad Amministrazioni pubbliche.

4. La Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl svolge attività di vigilanza privata in tutti i comuni della provincia di Cagliari e in altre province della Sardegna. Tale società ha ottenuto la licenza prefettizia per operare nel settore della vigilanza privata nel 1972, ponendosi come il secondo operatore dell'area provinciale, in ordine di tempo. Il servizio prevalentemente svolto da tale istituto è il piantonamento fisso, dal quale ottiene circa l'87% del proprio fatturato. Altre attività svolte dall'istituto sono le ronde, il teleallarme, la scorta valori, ecc. Il fatturato realizzato da Vigilanza Sardegna nel 1995 nella provincia di Cagliari è stato pari a 21 miliardi di lire, dei quali circa l'80% proviene da servizi prestati a favore di Amministrazioni pubbliche.

5. L'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. Snc è stato costituito nel 1976 e svolge attività di vigilanza privata dall'inizio degli anni Ottanta. Inizialmente la licenza rilasciata a Cannas era limitata ad alcuni comuni del Sulcis e, nel 1989, è stata estesa a tutti i comuni della provincia di Cagliari. Il servizio prevalentemente svolto dall'istituto è il piantonamento fisso, dal quale ottiene circa l'86% del proprio fatturato. L'impresa svolge anche servizi di ronda, telesoccorso, collegamento radio allarme e trasporto valori. Nel 1995, il fatturato complessivo realizzato da Cannas è stato pari a circa 4 miliardi di lire, dei quali il 6% è relativo a prestazioni a favore di clienti pubblici, il 41% di banche e ENEL e il 53% di clienti privati.

6. La Nuova Sicurvis Srl opera nello stesso settore e nella stessa area geografica della Vigilanza Sardegna, da cui è direttamente controllata. L'istituto, che ha iniziato a operare nei primi anni Ottanta, ponendosi come il quarto operatore della provincia di Cagliari, è stato acquisito dall'attuale controllante nel 1988. Anche tale impresa svolge prevalentemente servizi di piantonamento fisso, dai quali ottiene circa il 95% del proprio fatturato. Nel 1995, il fatturato realizzato da Sicurvis è stato pari a 3,3 miliardi di lire, l'80% del quale proviene da attività svolte per conto delle Amministrazioni pubbliche.

7. La Cooperativa Vigilanza Sant'Elena a r.l. è stata costituita nel 1983 e svolge attività di vigilanza privata nel Comune di Cagliari e in alcuni comuni della provincia di Cagliari. Dal 1992 S. Elena ha iniziato a partecipare a gare relative a servizi di vigilanza da prestarsi nel capoluogo e nell'hinterland, limitandosi, tuttavia, a concorrere per commesse di importo non particolarmente elevato.

Nel 1995, il fatturato realizzato dalla S. Elena è stato pari a 2 miliardi di lire.

8. La Cooperativa Sarrabus Gerrei Srl svolge attività di vigilanza privata nel Comune di Cagliari e in alcuni comuni della provincia di Cagliari. Tale istituto ha ottenuto la licenza prefettizia nel 1983, dapprima limitata ad alcuni comuni della parte orientale della provincia di Cagliari e successivamente estesa ad altri comuni della provincia. Nel 1995, il fatturato realizzato dalla Gerrei è stato pari a circa 600 milioni di lire.

III. IL MERCATO RILEVANTE

1. LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA PRIVATA

9. La vigente regolamentazione delle attività di vigilanza privata risulta particolarmente stringente e pervasiva. Ai sensi degli artt. 133-141 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.), approvato con R.D. n. 733/1931, e degli artt. 257-260 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. n. 635/1940, gli istituti di vigilanza privata operano in base a licenza prefettizia.

I requisiti soggettivi per l'ottenimento della licenza sono la cittadinanza italiana, la capacità di agire, la mancanza di precedenti penali per delitti non colposi e la mancanza degli altri impedimenti di cui all'articolo 11 del t.u.l.p.s. (sottoposizione a misure di sicurezza; dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza). Inoltre, il richiedente deve dimostrare di possedere la capacità tecnica per i servizi che intende prestare. La licenza può essere negata in considerazione del numero o dell'importanza degli istituti già esistenti o per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico. Infine, il rilascio della licenza è subordinato al versamento di una cauzione in misura stabilita dal prefetto.

10. La licenza indica quali servizi possono essere prestati dall'istituto e ne delimita l'ambito territoriale di operatività. Inoltre, la licenza reca l'approvazione dell'assetto aziendale, relativamente ai principali beni e alle altre risorse con cui l'attività viene esercitata, incluso l'organico aziendale. La licenza contiene anche l'approvazione della tariffa massima dei servizi prestati dall'istituto.

Nel corso delle audizioni è, inoltre, emerso che l'immissione in servizio di nuove guardie giurate, pur nei limiti di organico previsti dalla licenza, è soggetta ad autorizzazione, la quale viene rilasciata circa 3-8 mesi dopo la presentazione della domanda. In definitiva, ogni variazione o modificazione nel funzionamento di ciascuno istituto deve essere autorizzato dal prefetto.

2. IL MERCATO DEL PRODOTTO

11. Le attività di vigilanza privata sono le seguenti:

- piantonamento fisso, consistente nello stazionamento di una o più guardie giurate all'interno o all'esterno di un edificio o di uno stabilimento;
- ispezioni in ronda o vigilanza mobile, consistente nel pattugliamento di una zona nell'ambito della quale viene verificato lo stato dei beni dei clienti; normalmente le ispezioni sono svolte con l'impiego di una vettura e di una radio rice-trasmittente;
- collegamento con impianti di tele-allarme e pronto intervento, consistente nell'intervento di guardie giurate a seguito di segnalazione di allarme;
- trasporto e scorta valori, per uffici bancari e postali.

Sotto il profilo merceologico, data la bassa sostituibilità dal lato della domanda tra le attività precedentemente descritte, il mercato del prodotto comprende il solo servizio di piantonamento fisso. Al riguardo, occorre considerare che detti servizi vengono richiesti a costi unitari molto differenziati e sono destinati a soddisfare esigenze diverse della clientela.

3. IL MERCATO GEOGRAFICO

12. In ragione dei limiti territoriali in cui possono operare gli istituti di vigilanza indicati nel provvedimento di licenza del prefetto, il mercato dei servizi di vigilanza è di dimensioni geografiche limitate.

Ai fini della fattispecie in oggetto, l'ambito geografico rilevante deve intendersi limitato alla provincia di Cagliari, dove, in base alla licenza prefettizia, possono operare le imprese interessate.

4. LA STRUTTURA DEL MERCATO DEI SERVIZI DI VIGILANZA

4.1. La domanda

13. Nella provincia di Cagliari il servizio di vigilanza privata viene richiesto per l'80% dalle Amministrazioni pubbliche locali, per il 10% dall'ENEL e per il restante 10% da imprese private.

Tra i principali operatori pubblici figurano la Regione Autonoma della Sardegna, il Consiglio Regionale della Sardegna, il Comune di Cagliari, le Unità Sanitarie Locali, l'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), l'INPS, l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU), l'Ente Regionale Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT), l'Università degli Studi di Cagliari, la Manifattura Tabacchi, l'Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST), l'Azienda Foreste Demaniali (AFD), l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), la Camera di Commercio, il Teatro Lirico.

Tra i principali clienti privati figurano le banche.

4.2 L'offerta

14. L'attuale struttura del mercato della vigilanza nella provincia di Cagliari è il risultato dell'evoluzione che si è avuta nel corso degli ultimi 25 anni, a seguito della quale sono aumentati sia il numero degli istituti autorizzati a operare, sia l'ambito territoriale di operatività di ciascuno di essi.

Attualmente nella provincia di Cagliari sono presenti i 4 istituti di vigilanza denunciati, che sono autorizzati dal Prefetto a operare in tutta la provincia, i 2 istituti di vigilanza denunciati, che sono autorizzati a operare nel comune di Cagliari e in determinati comuni della provincia. Vi sono anche 2 imprese di piccole dimensioni che operano soltanto in pochi comuni, diversi da quelli in cui sono presenti le denunciati. Sono inoltre presenti altri istituti di vigilanza che svolgono solo alcune attività di vigilanza specifiche, quali la vigilanza ai parcheggi, il tele-allarme, il tele-soccorso e non svolgono le attività definite nel mercato del prodotto.

15. Il valore del mercato dei servizi di piantonamento fisso nella provincia di Cagliari, nel 1995, può essere stimato in circa 36 miliardi di lire.

Le quote di mercato detenute dagli istituti di vigilanza interessati al presente procedimento sono elencate nella seguente tabella, che riporta, oltre ai livelli di fatturato, anche l'organico di cui sono dotate:

Tab. 1 - Istituti operanti nel comune e nella provincia di Cagliari

Istituto	Fatturato per pianton. nel 1995	N. Guardie a dicembre in servizio	1995: previste dalla licenza
Sicurezza Notturna	9,0 (25,0%)	(...)	(...)
Vigilanza Sardegna	18,5 (51,4%)	(...)	(...)
Sicurvis	3,1 (8,6%)	(...)	(...)
Cannas	3,3 (9,2%)	(...)	(...)
S. Elena	1,6 (4,4%)	(...)	(...)
Gerrei	0,5 (1,4%)	(...)	(...)
Totale	36,0 (100,0%)		

Fonte: Elaborazioni sui bilanci e su altra documentazione fornita dalle parti.

* Valori in miliardi di lire e tra parentesi percentuali sul totale. (...) = [omissis]¹

16. Il mercato dei servizi di vigilanza è caratterizzato, dal lato dell'offerta, dall'esistenza di barriere amministrative all'entrata, derivanti dal regime autorizzatorio previsto dalle citate leggi di pubblica sicurezza.

Inoltre, gli istituti autorizzati hanno, almeno nel breve-medio periodo, un limite massimo di capacità produttiva derivante dal numero massimo di guardie giurate previsto dalla licenza prefettizia (cfr. tab. 1).

Dalla tabella risulta che attualmente gli istituti, ad eccezione di S. Elena, operano con un numero di guardie inferiore a quello massimo previsto dalla licenza. Per quanto riguarda in particolare i due principali istituti, nel periodo 1991-95 il numero delle guardie in organico presso Sicurezza Notturna è oscillato da un minimo di [omissis] nel gennaio 1991 a un massimo di [omissis] nell'ottobre 1992, mentre per Vigilanza Sardegna l'oscillazione è stata da un minimo di [omissis] nell'aprile 1994 a un massimo di [omissis] nel gennaio 1991. Di solito da un mese all'altro risultano verificarsi variazioni nell'organico, dell'ordine di qualche unità.

4.3 La struttura dei costi

17. Dai bilanci delle società esercenti l'attività di vigilanza, risulta che la principale componente di costo per un'impresa di vigilanza è quella del lavoro, che incide per una quota percentuale dei costi complessivi compresa tra il 70% e il 90% nel caso dei principali istituti e tra il 70% e il 75% nel caso degli istituti di minori dimensioni.

¹Nella presente versione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 461.

Il costo diretto orario del lavoro per il 1994, viene stimato in uno studio di Vigilanza Sardegna acquisito nel corso dell'accertamento ispettivo pari a [omissis] lire nel caso di un socio senza anzianità e di [omissis] lire nel caso di un socio con 18 anni di anzianità.

18. Ai fini della valutazione delle differenze esistenti fra il costo del lavoro e la retribuzione media per le società indicate nella tabella, occorre osservare che le imprese cooperative beneficiano, ai sensi del D.P.R. n. 602/1970, di agevolazioni contributive e che, non facendo riferimento alla figura del lavoratore dipendente ma a quella del lavoratore socio, non sono tenute ad applicare il contratto collettivo nazionale della categoria. Gli istituti di vigilanza con forma societaria non cooperativa, ossia Sicurezza Notturna, Nuova Sicurvis e Cannas, hanno sottoscritto con i sindacati dei lavoratori un contratto collettivo regionale di lavoro, che prevede l'applicazione dei livelli retributivi indicati dal contratto nazionale, con un leggero ritardo temporale. Anche Vigilanza Sardegna, pur essendo una cooperativa, ha sottoscritto il contratto collettivo regionale. Dal contratto collettivo regionale valevole per il periodo 1° gennaio 1991-30 giugno 1994 risulta che il salario orario per i servizi di vigilanza varia tra un minimo di 8.598,25 lire in corrispondenza della fascia salariale più bassa e un massimo di 13.826,39 lire in corrispondenza della fascia salariale più elevata.

4.4 Le tariffe dei servizi di vigilanza

19. Annualmente la Prefettura di Cagliari approva per i singoli istituti di vigilanza le tariffe dei vari servizi da essi offerti. Le tariffe minime e massime per il servizio di piantonamento fisso sono riportate nella tabella seguente:

Tab. 2 - Tariffe approvate dalla Prefettura di Cagliari relative al piantonamento

	min/max 1989	min/max 1992	min/max 1993	min/max 1994
Sicurezza Notturna	18.500/26.000 *	24.000/30.000	24.000/30.000	invariato
Vigilanza Sardegna	8.500/30.000 *	10.000/35.000	7.000/35.000	fino a 35.000
Sicurvis	8.500/21.500	12.000/35.000	invariato	invariato
Cannas	13.000/24.000	24.000/30.000	23.000/30.000	invariato
S. Elena	7.500/25.000	10.000/25.000	9.000/28.000	invariato
Gerrei	n. d.	n. d.	10.000/30.000	invariato

* Tariffe valide per il 1990 nel caso di Sicurezza Notturna e per il 1991 nel caso di Vigilanza Sardegna.

IV. LE ALTRE RISULTANZE ISTRUTTORIE

1. LA STABILITÀ DELLA CLIENTELA

20. L'analisi dell'evoluzione delle gare d'appalto indette da amministrazioni pubbliche che si sono tenute nel periodo 1990-95, i cui risultati sono riportati nella tabella 3, mostra l'esistenza di una assoluta stabilità della clientela tra gli istituti Vigilanza Sardegna, Sicurezza Notturna, Nuova Sicurvis e Cannas. Come precedentemente rilevato, a tali soggetti fa capo circa l'80% della domanda di servizi di piantonamento fisso. Relativamente agli altri clienti, e più precisamente al principale tra essi, ossia l'ENEL, va peraltro osservato che l'analisi delle gare da questo indette nello stesso periodo di tempo evidenzia una analoga stabile ripartizione delle commesse tra i sopra menzionati istituti (cfr. tabella in appendice). Le modifiche della composizione della clientela di ciascuna delle imprese indicate sono avvenute esclusivamente a seguito dell'aggiudicazione di appalti a S. Elena e Gerrei. Peraltro, dati i limiti territoriali e di organico previsti dalle licenze rilasciate a queste ultime, la loro partecipazione non ha riguardato tutte le gare d'appalto, ma solamente quelle che non prevedevano lo svolgimento del servizio con un numero elevato di guardie (es. Regione Sardegna) o in una pluralità di siti variamente distribuiti sul territorio provinciale. La stabilità della clientela si è, peraltro, verificata nonostante si sia registrata, nella gare prese in considerazione, una serie di offerte molto articolata, come viene illustrato nei paragrafi successivi.

Tab. 3 - Enti pubblici per i quali le imprese hanno prestato il servizio di vigilanza nel periodo 1990-95

	Sicur. Notturna	Vig. Sardegna	Sicurvis	Cannas
Comune di Cagliari		X		

Comune di Iglesias				X
Regione	X	X		
Istituto dei Concerti	X			
Consiglio Regionale	X			
Centro Agr. Sperim.	X			
Camera di Commercio	X			
INPS Regionale	X (1)			
INPS Provinciale	X			
INPS Iglesias	X (2)			
USL 15		X (3)		
USL 19		X		
USL 20			X	
USL 21	X (4)	X (4)		
Az. Foreste Demaniali		X (5)		
Az. Regionale Sarda Tr.		X		
Ente Auton. Flumend.		X		
E. Aut. Flum. Simbirizzi	X			
Manifattura Tabacchi			X	
ERSAT	X			
Ente Region. Studi Univ.	X			
Saline di Stato	X			
Istituto Aut. Case Popolari				X
ERSU	X			

(1) Nel 1994 la gara è stata aggiudicata a Gerrei e nel 1995 a Sicurezza Notturna.

(2) Nel 1994 e nel 1996 la gara è stata aggiudicata a S. Elena.

(3) Nel 1994 la gara è stata aggiudicata a S. Elena.

(4) Nel 1992 due lotti sono stati aggiudicati a S. Elena.

(5) Nel 1992 la gara è stata aggiudicata a S. Elena e poi di nuovo a Vig. Sard.

2. LE STRATEGIE DI PREZZO NELLE GARE ANALIZZATE

2.1 I comportamenti di prezzo di ciascuna impresa nelle gare non vinte

21. Dall'analisi della tabella riportata in appendice, si osserva che ciascuna impresa, nel partecipare alle gare indette da enti considerati tradizionali clienti di una delle altre imprese, non ha esercitato alcuna pressione concorrenziale. Si possono osservare, a titolo esemplificativo, le gare del mese di settembre 1991. In particolare, Vigilanza Sardegna si è aggiudicata una sola commessa al prezzo di 23.000 lire; se avesse offerto lo stesso prezzo anche nelle altre gare svoltesi nello stesso mese di settembre avrebbe conseguito l'aggiudicazione in tutti i casi. Sicurezza Notturna si è aggiudicata una gara al prezzo di 25.200 lire; allo stesso livello di prezzo si sarebbe aggiudicata altre due gare, che sono invece state aggiudicate a Sicurvis al prezzo di 25.700 lire e a Cannas al prezzo di 26.000.

Anche negli anni successivi si possono osservare comportamenti analoghi. La gara dell'ERSAT del settembre del 1992, ad esempio, è stata aggiudicata a Sicurezza Notturna a 27.000 lire. In tale occasione, sarebbe bastato a Vigilanza Sardegna presentare un'offerta pari a uno qualsiasi dei livelli di prezzo presentati nelle altre gare del secondo semestre 1992 per aggiudicarsi la commessa ERSAT. In realtà il prezzo di offerta di Vigilanza Sardegna è stato di 28.300 lire, superiore di circa 4.000 lire al prezzo a cui si è aggiudicata appalti precedenti. Un analogo comportamento è stato tenuto da Cannas in occasione della gara indetta nel settembre 1994 dalla USL 20, un tradizionale cliente di Nuova Sicurvis. In tale occasione, l'offerta di Cannas è stata di 29.000 lire, mentre con un'offerta di 26.745 lire, ossia con il prezzo presentato nello stesso mese alla gara indetta dalla Regione Sardegna, avrebbe conseguito l'aggiudicazione.

Restringendo l'analisi alle gare indette nello stesso anno, relative a commesse di ammontare analogo, si ottengono i medesimi risultati. In particolare, nei casi di gare indette da clienti tradizionalmente facenti capo a concorrenti, ciascun istituto ha presentato prezzi di offerta superiori ai prezzi ai quali la stessa impresa ha conseguito l'aggiudicazione di altre commesse nello stesso periodo.

2.2 I comportamenti di prezzo di ciascuna impresa nelle gare vinte

22. L'analisi dei comportamenti di prezzo delle imprese denunciate in occasione delle gare d'appalto vinte mostra che in alcuni casi l'impresa aggiudicataria ha presentato un prezzo di offerta superiore a quello

che avrebbe prevedibilmente potuto garantire l'aggiudicazione, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione delle altre imprese nelle gare immediatamente precedenti.

In particolare, dalla tabella in appendice si osserva che nel mese di settembre 1991 Sicurezza Notturna si è aggiudicata i tre appalti indetti dall'INPS regionale, provinciale e Iglesias, al prezzo di 23.400 lire. Considerato che le gare precedenti sono state aggiudicate a Vigilanza Sardegna e a Cannas a prezzi inferiori, pari rispettivamente a 21.500 lire e 23.070 lire, l'offerta di Sicurezza Notturna avrebbe potuto risultare non competitiva.

Analogamente, nella gara indetta dall'USL 20 nel giugno 1991, Nuova Sicurvis ha conseguito l'aggiudicazione al prezzo di 24.980 lire, superiore al prezzo di aggiudicazione delle gare dell'INPS, che costituiscono il precedente che Nuova Sicurvis avrebbe potuto prendere in considerazione nella formulazione della propria strategia di prezzo.

23. In altri casi l'impresa aggiudicataria ha vinto l'appalto a un prezzo addirittura superiore ad alcune offerte non vincenti presentate dalle altre imprese nelle gare precedenti. Ad esempio, Nuova Sicurvis, ha conseguito l'aggiudicazione della gara indetta dal settembre 1991 dall'ENEL S. Gilla al prezzo di [omissis] lire, superiore all'offerta non vincente presentata da Sicurezza Notturna nella precedente gara di agosto 1991 [omissis]. Nella gara indetta dall'ENEL nel settembre 1991, relativa alla centrale di Portoscuso, l'offerta di Cannas è stata di [omissis] lire, superiore a tutte le altre offerte presentate nelle gare del mese precedente dalle altre imprese. Addirittura nella gara indetta dall'ENEL nel dicembre 1991, il prezzo di aggiudicazione di Cannas, pari a [omissis] lire, è stato superiore a qualsiasi offerta presentata nel corso del 1991.

2.3 I comportamenti di prezzo in presenza di S. Elena e Gerrei

24. A partire dal giugno 1992, le due imprese maggiori hanno adottato strategie di prezzo al ribasso in risposta alla pressione concorrenziale esercitata dalle imprese minori. In alcune gare, tali ribassi dei prezzi sono stati adottati singolarmente dall'impresa che aveva fino a quel momento svolto il servizio presso l'ente appaltante. In altre gare, i ribassi sono stati praticati da entrambe le imprese maggiori, ma l'articolazione dei prezzi è stata comunque tale da consentire a ciascuna di esse di conservare la propria clientela.

Al riguardo, di particolare interesse appare la gara indetta nell'ottobre del 1992 dall'Ente Autonomo Flumendosa. Essa si colloca a ridosso di una serie di gare, svoltesi tra il marzo e il settembre dello stesso anno, che hanno visto la partecipazione di S. Elena con prezzi di offerta variabili da un minimo di 14.600 lire a un massimo di 19.730, alcune delle quali aggiudicate alla stessa S. Elena. E' ragionevole ipotizzare quindi che nell'ottobre del 1992 risultasse difficile per ciascuna delle maggiori imprese prevedere quali sarebbero stati i prezzi proposti da S. Elena e, pertanto, ci si sarebbe potuti aspettare prezzi di offerta molto differenziati. Al contrario, nella gara in questione Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna presentano offerte, pari rispettivamente a 16.500 lire e 16.515 lire, che si discostano solo di 15 lire, cosicché Sicurezza Notturna riesce a mantenere il proprio tradizionale cliente. Analogo ragionamento vale per le gare indette nell'aprile 1993 dall'ENEL, per servizi di piantonamento presso il DPT e il DCO, tradizionalmente svolti da Sicurezza Notturna. Esempi dello stesso tipo si riscontrano anche negli anni successivi e si riferiscono tra l'altro alla gara indetta dall'ENEL per il centro di telecomunicazioni nel luglio 1994, alla gara indetta dall'INPS sede regionale nel novembre 1991, alla gara indetta dall'ENEL per il reparto esazione nel novembre 1994.

25. In ogni caso, si può notare che nelle gare in cui l'aggiudicazione è stata conseguita da S. Elena o Gerrei, mai Vigilanza Sardegna ha presentato un'offerta più bassa di Sicurezza Notturna, nelle gare relative a servizi in precedenza svolti da quest'ultima, e viceversa.

26. La pressione concorrenziale esercitata dalle imprese minori non ha avuto ripercussioni significative nelle gare alle quali hanno partecipato, successivamente al marzo 1992, soltanto Vigilanza Sardegna, Sicurezza Notturna e Cannas. Quest'ultimo istituto ha conseguito l'aggiudicazione della gara svolta dall'ENEL nel marzo 1993, con un livello di prezzo [omissis] ben superiore ai prezzi medi di aggiudicazione nell'anno considerato. Cannas ha inoltre conseguito l'aggiudicazione, a un prezzo ancor più alto [omissis], della gara dell'ENEL svolta nel settembre 1993. In mancanza di un'intesa, Cannas avrebbe dovuto presumere, sulla base dell'andamento delle offerte presentate nei mesi precedenti, che in tale gara l'altra impresa partecipante, Vigilanza Sardegna, avrebbe presentato un'offerta inferiore. Sorprendentemente, Vigilanza Sardegna ha presentato un'offerta di lire [omissis] lire - la più alta dell'anno - e la gara è stata aggiudicata a Cannas.

2.4 In particolare, i comportamenti nelle gare d'appalto della USL 21

27. Le strategie di prezzo degli istituti di vigilanza Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna, Sicurvis e Cannas emergono con particolare evidenza in occasione delle gare indette dalla USL 21. La procedura adottata da tale amministrazione prevedeva l'aggiudicazione di 11 distinti lotti, relativi ad altrettante strutture

immobiliari per le quali erano necessari servizi di piantonamento fisso. Alla gara del 1990, le società Vigilanza Sardegna e Sicurezza Notturna, uniche ammesse, si sono rispettivamente aggiudicate 5 e 6 appalti (Tab. 4), presentando prezzi di offerta caratterizzati da scarti molto ridotti.

Tab. 4 - Prezzi di offerta presentati nella gara indetta dalla USL 21 nel 1990

Presidi Ospedalieri	Sicurezza Notturna	Vigilanza Sardegna
CMAS	22.184 *	22.477
Guardia Medica Pirri	22.358	22.177 *
Guardia Medica Selargius	22.358	22.177 *
Guardi Medica Quartucciu	22.358	22.177 *
Guardia Medica Monastir	22.358	22.177 *
Guardia Medica Sestu	22.358 *	nessuna offerta
Ospedale S. M. Brotzu	22.184 *	22.477
Ospedale SS. Trinità	22.184 *	22.477
Ospedale Microcitemico	nessuna offerta	22.477*
Ospedale Psichiatrico	22.184 *	22.477
Ospedale Antitubercolare	22.184 *	22.477

* Appalti aggiudicati e relativi prezzi di aggiudicazione.

28. Analogo meccanismo è stato adottato nel caso della gara del 1991, alla quale, oltre alle due suddette imprese, ha partecipato anche la società Cannas (Tab. 5). La gara si è conclusa con aggiudicazioni dei medesimi lotti.

Tab. 5 - Prezzi di offerta presentati nella gara indetta dalla USL 21 nel 1991

Presidi Ospedalieri	Sicurezza Notturna	Vigilanza Sardegna	Cannas
CMAS	25.200 *	25.477	26.000
Guardia Medica Pirri	25.800	25.477 *	26.000
Guardia Medica Selargius	25.800	25.477 *	26.000
Guardi Medica Quartucciu	25.800	25.477 *	26.000
Guardia Medica Monastir	25.800	25.477 *	26.000
Guardia Medica Sestu	25.200 *	25.477	26.000
Ospedale S. M. Brotzu	25.200 *	25.477	26.000
Ospedale SS. Trinità	25.200 *	25.477	26.000
Ospedale Microcitemico	25.800	25.477 *	26.000
Ospedale Psichiatrico	25.200 *	25.477	26.000
Ospedale Antitubercolare	25.200 *	25.477	26.000

* Appalti aggiudicati e relativi prezzi di aggiudicazione.

29. Alla gara del 1992, ciascuna delle due società ha presentato offerte solo limitatamente al gruppo di presidi ospedalieri per i quali non vi era un'offerta da parte dell'altra (Tab. 6).

In questo caso, tuttavia, è intervenuto l'istituto di vigilanza S. Elena, che ha conseguito l'aggiudicazione di due lotti, presentando per essi prezzi di offerta inferiori a quelli di Vigilanza Sardegna e Sicurezza Notturna, mentre i rimanenti 9 lotti sono stati suddivisi tra Vigilanza Sardegna e Sicurezza Notturna, nella misura rispettivamente di 4 e 5.

Tab. 6 - Prezzi di offerta presentati nella gara indetta dalla USL 21 nel 1992

Presidi Ospedalieri	Sic. Nott.	Vig. Sard.	S. Elena
CMAS	26.500 *	nessuna offerta	nessuna offerta
Guardia Medica Pirri	nessuna offerta	26.350 *	nessuna offerta
Guardia Medica Selargius	nessuna offerta	26.350 *	nessuna offerta
Guardia Medica Quartucciu	nessuna offerta	26.350 *	nessuna offerta
Guardia Medica Monastir	nessuna offerta	26.350 *	nessuna offerta
Guardia Medica Sestu	26.500 *	nessuna offerta	nessuna offerta
Ospedale S. M. Brotzu	26.500 *	nessuna offerta	nessuna offerta
Ospedale SS. Trinità	26.500 *	nessuna offerta	nessuna offerta
Ospedale Microcitemico	nessuna offerta	26.350	16.950 *

Ospedale Psichiatrico	26.500	nessuna offerta	16.950 *
Ospedale Antitubercolare	26.500 *	nessuna offerta	nessuna offerta

* Appalti aggiudicati e relativi prezzi di aggiudicazione.

30. Alla gara del 1993 hanno partecipato sia la società S. Elena che la società Gerrei (Tab. 7). Vigilanza Sardegna e Sicurezza Notturna hanno presentato prezzi di offerta inferiori di circa 2/3 di quelli precedenti, adottando tuttavia meccanismi analoghi a quelli sopra descritti e conseguendo l'aggiudicazione dei lotti già vinti in precedenza. Alla gara del 1994 la società S. Elena, ammessa con riserva, ha partecipato fino al momento della presentazione dei prezzi di offerta. Successivamente tale società è stata esclusa, in quanto il suo rappresentante legale risultava non possedere uno dei requisiti per l'ammissione. In presenza di un terzo concorrente potenziale, le due società denunciate hanno di nuovo formulato prezzi di offerta a livelli analoghi a quelli della gara del 1993.

Tab. 7 - Prezzi di offerta presentati nella gara indetta dalla USL 21 nel 1993

Presidi Ospedalieri	Sic. Nott.	Vig. Sard.	S. Elena	Gerrei
CMAS	8.900 *	8.950	nessuna offerta	nessuna offerta
Guardia Medica Pirri	9.000	8.950 *	16.000	nessuna offerta
Guardia Medica Selargius	9.000	8.950 *	15.500	nessuna offerta
Guardia Medica Quartucciu	9.000	8.950 *	14.700	nessuna offerta
Guardia Medica Monastir	9.000	8.950 *	nessuna offerta	nessuna offerta
Guardia Medica Sestu	8.900 *	8.950	nessuna offerta	nessuna offerta
Ospedale S. M. Brotzu	8.900 *	8.950	nessuna offerta	17.945
Ospedale SS. Trinità	8.900 *	8.950	nessuna offerta	17.945
Ospedale Microcitemico	9.000	8.950 *	12.200	17.945
Ospedale Psichiatrico	8.900 *	8.950	12.200	17.945
Ospedale Antitubercolare	8.900 *	8.950	nessuna offerta	17.945

* Appalti aggiudicati e relativi prezzi di aggiudicazione.

3. I PREZZI MEDI DI AGGIUDICAZIONE

31. Dall'analisi delle gare che si sono tenute nel periodo di tempo considerato, si osserva che mentre nel corso del tempo i prezzi medi di aggiudicazione delle gare alle quali hanno partecipato solo gli istituti di vigilanza Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna, Sicurvis e Cannas sono andati aumentando, quelli delle gare che hanno visto la partecipazione anche di S. Elena e Gerrei sono andati diminuendo fino al 1994 e poi sono leggermente risaliti nel 1995 (vedi Tab. 8). Dal confronto tra la tabella 8 e le stime dei costi orari riportate nel punto 17 risulta che nelle gare alle quali hanno partecipato solo le imprese denunciate il prezzo di aggiudicazione è stato remunerativo e comunque superiore al costo del lavoro, mentre i prezzi praticati nelle gare alle quali hanno partecipato anche S. Elena e Gerrei sono stati inferiori al costo del lavoro e, in taluni casi, al livello minimo salariale previsto dal contratto collettivo regionale.


Tab. 8 - Prezzi di aggiudicazione nelle gare d'appalto

Anno di presentazione offerte	Prezzi di aggiudicazione imprese denunciate:						Prezzi di aggiudicazione imprese denunciati:		
	<i>gare alle quali hanno partecipato imprese terze</i>			<i>gare alle quali non hanno partecipato imprese terze</i>			min	medio	max
	min	medio *	max	min	medio	max			
1990	19.200	19.200	19.200	19.977	22.611	23.937	-	-	-
1991	-	-	-	22.500	24.734	27.000	22.602	22.602	22.602
1992	12.300	14.400	16.500	23.000	25.870	28.000	15.781	18.231	19.950
1993	8.900	13.104	21.700	25.200	26.392	28.283	11.379	12.640	13.900
1994	8.400	13.129	27.000	26.115	27.000	29.000	9.000	14.570	25.500
1995	12.000	17.933	26.300	26.000	27.388	29.000	8.850	17.036	24.134

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle imprese e dalla Guardia di Finanza.

* Il valore medio si riferisce alla media dei prezzi di aggiudicazione nelle gare di cui alla tabella riportata in allegato. I valori minimi e quelli massimi sono stati desunti dalla stessa tabella.

Graf. 1 - Andamento dei prezzi medi di aggiudicazione



32. Il Graf. 1 mette in evidenza il divario nel tempo fra i prezzi di aggiudicazione che si sono determinati nelle gare relative a commesse di importo inferiore ai 200 milioni di lire - alle quali, di norma, partecipano le imprese denunciante - e i prezzi di aggiudicazione relativi a commesse di importo superiore.

L'analisi del grafico mostra come nel biennio 1990-91 i prezzi di aggiudicazione siano stati molto simili per le due tipologie di commesse e si siano divaricati dal 1992 in poi, ossia dall'anno in cui le imprese denunciante hanno iniziato a partecipare alle gare d'appalto. Sorprendentemente, le commesse di importi elevati, che avrebbero dovuto destare un maggiore interesse da parte delle imprese partecipanti e quindi dare luogo a un maggior grado di concorrenza, sono state di fatto aggiudicate a prezzi medi più alti e crescenti nel tempo delle commesse di importi inferiori ai 200 milioni di lire.

33. I risultati riportati nella tabella 8 e nel grafico sono confortati da ulteriori analisi, compiute per il periodo 1990-95, che tengono conto sia dell'andamento dei prezzi di aggiudicazione, sia del volume delle commesse. Da tali analisi emerge che la partecipazione alle gare delle sole imprese denunciate, cioè la mancanza di partecipanti estranei al presunto cartello, ha implicato un aumento dei prezzi di aggiudicazione di oltre il 50% rispetto a quelli delle altre gare. Tale percentuale, che quantifica l'effetto sui prezzi della presunta collusione, è stata stimata al netto degli effetti che variazioni del volume delle commesse possono indurre sui prezzi.

4. ALTRI ASPETTI DEI RAPPORTI TRA LE IMPRESE OPERANTI NEL MERCATO

34. Nell'ottobre 1994 Cannas ha per la prima volta conseguito l'aggiudicazione di un appalto relativo a un servizio in precedenza svolto da una delle altre imprese denunciate. Si tratta della gara indetta dall'Ente Autonomo Flumendosa per il servizio di vigilanza da prestarsi presso la diga di Simbirizzi. Tuttavia Cannas ha dovuto rinunciare all'aggiudicazione, in quanto la Prefettura non ha rilasciato in tempo utile l'autorizzazione all'immissione in servizio delle guardie necessarie. La vigilanza presso la diga di Simbirizzi è stata quindi mantenuta da Sicurezza Notturna, il cui prezzo di offerta è risultato inferiore a quello del terzo istituto partecipante alla gara, Vigilanza Sardegna.

Successivamente, fino a tutto il 1995, Cannas ha partecipato a un numero limitato di gare, senza mai conseguire l'aggiudicazione. Nel corso del 1995 Cannas ha perso il servizio presso l'ENEL-Portoscuso, in precedenza svolto, in quanto la gara è stata vinta da Vigilanza Sardegna al prezzo di [omissis] lire, mentre Cannas ha offerto [omissis] lire. Se Vigilanza Sardegna non avesse presentato tale offerta, l'aggiudicazione sarebbe stata conseguita da un piccolo istituto operante nella zona (Tiger), al prezzo di [omissis] lire.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

1. LE IMPRESE DENUNCIATE

35. Gli istituti di vigilanza nei cui confronti viene svolto il procedimento hanno sostenuto che la regolamentazione del settore comporta limitazioni della concorrenza, giustificate dalla natura dell'attività svolta. Al riguardo, Vigilanza Sardegna ha ricordato che secondo la giurisprudenza amministrativa gli istituti di vigilanza privata, pur assumendo la posizione giuridica di imprese commerciali, non sono liberi di organizzarsi autonomamente e di scegliere i mezzi per operare sul mercato in regime di libera concorrenza, bensì esplicano un'attività complementare a quella delle Forze dell'ordine, in quanto tale subordinata a un particolare regime autorizzativo, e pertanto sono soggetti a penetranti controlli da parte dell'autorità di pubblica sicurezza (memoria del 29 novembre 1996).

Anche secondo Sicurezza Notturna la regolamentazione del settore della vigilanza privata implica l'inesistenza dei presupposti della concorrenza perfetta. In particolare, la limitazione della possibilità di acquisire nuove commesse è determinata dal numero massimo di guardie fissato nella licenza a ciascun istituto e dai tempi di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in servizio di nuove guardie entro i limiti massimi consentiti dalla licenza. D'altro canto, la contrazione dell'attività può comportare la riduzione della licenza (memorie dell'11 e del 29 novembre 1996).

36. Tenuto conto delle licenze attuali e, in particolare, dei limiti di operatività da esse fissati per ciascun istituto, in termini di organico e di territorio, secondo Vigilanza Sardegna dovrebbero essere definiti due mercati rilevanti, quello in cui operano solo le imprese maggiori e quello in cui operano anche gli istituti più piccoli, differenziati in funzione dell'estensione del servizio da svolgere e del tipo di domanda espressa dai clienti. Infatti, alle gare relative a servizi per i quali occorrono numerosi addetti (Regione Sardegna, Comune di Cagliari, USL 20) non possono partecipare le imprese più piccole, che peraltro non sarebbero in grado di garantire il servizio con la dotazione tecnica e il livello qualitativo che probabilmente i clienti più grandi desiderano (verbale del 15 novembre e memoria del 29 novembre 1996). Tale posizione è condivisa da Cannas, secondo il quale dovrebbe essere ridefinito anche l'ambito geografico del mercato, in quanto le imprese minori non possono operare in tutto il territorio provinciale (memoria del 29 novembre 1996). Sul mercato relativo alle commesse di non grande entità, secondo Vigilanza Sardegna, le imprese denunciate deterrebbero una quota non superiore al 50% (verbale del 15 novembre 1996).

Sicurezza Notturna ha, inoltre, sostenuto che la presunta restrizione della concorrenza, in quanto limitata ai servizi di piantonamento fisso prestati a enti pubblici nella città di Cagliari e in una parte della provincia, non sarebbe relativa al mercato nazionale o ad una sua parte rilevante. Pertanto la fattispecie non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 (verbale del 26 giugno 1996).

37. In merito ai comportamenti contestati, tutte le società nei cui confronti viene svolto il procedimento hanno negato che tra esse siano intercorse intese restrittive della concorrenza. Vigilanza Sardegna ha, peraltro, sottolineato che nel corso del procedimento istruttorio e in particolare nelle verifiche ispettive effettuate nelle sedi delle imprese non sono emerse prove dell'esistenza di un'intesa e ha, inoltre, sostenuto che un'intesa non può essere ritenuta sussistente utilizzando esclusivamente metodologie di natura induttiva (verbale del 15 novembre e memoria del 29 novembre 1996).

38. Vigilanza Sardegna ha illustrato, in linea generale, quali sono i propri orientamenti nei confronti delle altre imprese operanti nel mercato. L'obiettivo principale dell'impresa, che ha natura cooperativa, è quello di salvaguardare i livelli occupazionali, anche partecipando alle gare con prezzi di offerta molto bassi, qualora la situazione lo renda necessario. Per quanto riguarda specificamente i rapporti con Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna, pur negando l'esistenza di accordi, ha ammesso di avere interesse a mantenere inalterata la propria quota di mercato, di considerare inopportuna "una guerra di prezzi" volta all'acquisizione dei clienti di Sicurezza Notturna e di confidare in un comportamento analogo da parte di quest'ultima (verbale del 4 luglio 1996). Vigilanza Sardegna ha affermato di poter scendere al di sotto dei prezzi praticati da Sicurezza Notturna, ma di non attuare tale strategia di prezzo, in quanto prevede ritorsioni (verbale del 15 novembre 1996).

Secondo Sicurezza Notturna, invece, è la stessa regolamentazione del settore che giustifica la condotta degli operatori volta a conservare le commesse acquisite. Anche le due imprese denunciante non possono acquisire quote di mercato al di là del 10% circa, in quanto la loro capacità massima complessiva è dettata dal numero di guardie previste dalle licenze (memorie dell'11 e del 29 novembre 1996).

39. Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna hanno affermato che comportamenti di mercato anomali sono stati tenuti da Gerrei e da S. Elena, le quali avrebbero per prime presentato offerte anormalmente basse, in virtù dell'evasione di obblighi retributivi e previdenziali. Sicurezza Notturna sostiene che dovrebbero essere valutati ai sensi della legge n. 287/1990 i comportamenti di Gerrei e di S. Elena, per quanto attiene alla "regolarità della tenuta contabile, amministrativa e previdenziale per i suoi riflessi nell'esercizio della concorrenza" (verbale del 26 giugno 1996).

In ogni caso, secondo Vigilanza Sardegna, la mancata applicazione dei livelli retributivi minimi previsti dal contratto collettivo di lavoro da parte delle imprese indicate consente loro di sostenere illecitamente costi di gran lunga inferiori a quelli dei concorrenti e quindi di praticare prezzi più bassi, realizzando vere e proprie strategie predatorie. Al riguardo, secondo Vigilanza Sardegna gli enti appaltanti dovrebbero prendere in considerazione non solo il prezzo, ma anche la qualità dei servizi offerti, che è differenziata tra le imprese maggiori e quelle più piccole. In ogni caso, tutti gli enti appaltanti dovrebbero esigere dalle imprese aggiudicatrici la dimostrazione dell'effettivo rispetto dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro (memoria del 29 novembre 1996).

40. Vigilanza Sardegna ha sostenuto che il comportamento di mercato da essa tenuto nei confronti delle imprese più piccole va considerato espressione di una normale seppur accesa concorrenza, in quanto ha riguardato quasi esclusivamente la difesa del proprio portafoglio clienti, mentre raramente è stato volto a ridurre il portafoglio clienti di S. Elena e mai quello di Gerrei. Vigilanza Sardegna ha sottolineato che quest'ultima ha beneficiato di una stabilità della propria posizione nella zona del Sarrabus-Gerrei, non essendo tale zona compresa nelle strategie d'intervento di Vigilanza Sardegna (memoria del 29 novembre 1996).

In ogni caso, secondo Vigilanza Sardegna un'impresa non è tenuta a subire passivamente l'erosione della propria quota di mercato e ad applicare prezzi uniformi, in virtù di logiche basate su offerte rigidamente coincidenti con i propri costi di gestione, senza poter tenere in considerazione altri fattori di varia natura (memoria del 29 novembre 1996).

Vigilanza Sardegna, nella logica di un'impresa di grandi dimensioni, avente la possibilità di un accesso globale al mercato, si è proposta di compensare le perdite nei piccoli appalti con i prezzi più remunerativi conseguibili nelle gare più importanti, in virtù della capacità di valutazione delle prevedibili logiche comportamentali di istituti di struttura e dimensione simile alla propria (memoria del 29 novembre 1996).

41. Vigilanza Sardegna ha affermato che l'articolazione dei prezzi di offerta, sia nelle gare alle quali hanno partecipato solo le imprese maggiori, sia nelle gare che hanno visto la presenza anche di S. Elena e Gerrei, è il risultato di strategie autonomamente decise da ciascuna impresa (verbale del 15 novembre 1996). Le apparenti anomalie delle offerte sono unicamente il frutto delle capacità dei manager di Vigilanza Sardegna di valutare compiutamente il mercato e di prevedere le mosse dei concorrenti (memoria del 29 novembre 1996).

42. Per quanto riguarda in particolare le gare indette dalla USL 21, Sicurezza Notturna ha precisato che le variazioni dei prezzi di offerta nelle gare della USL 21 sono riconducibili alla necessità, in taluni casi, di acquisire nuove commesse per evitare il licenziamento di una parte delle guardie in organico. Vigilanza Sardegna ha affermato che, ai fini della valutazione dell'articolazione delle offerte nella gara del 1992, occorre considerare che la gestione di un'impresa comporta dei rischi, compensabili in qualche misura con la profonda conoscenza del mercato e delle caratteristiche comportamentali degli operatori. Tale conoscenza è possibile in quanto le due imprese maggiori operano da molti anni nel mercato interessato e presentano caratteristiche analoghe (memoria del 29 novembre 1996).

Per quanto riguarda, in particolare, la gara del 1993, nella quale Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna hanno offerto prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'anno precedente, ciascuna delle due società ha sostenuto che i livelli di tali prezzi sono stati definiti in modo da riuscire ad aggiudicarsi l'appalto, tenuto conto delle precedenti offerte di S. Elena. Entrambe le società hanno ammesso che i prezzi di offerta presentati in occasione di tale gara sono stati inferiori al costo orario di una guardia giurata (verbali del 4 e dell'11 luglio 1996).

In particolare, il livello del prezzo di offerta, pari a 8.950 lire, è stato determinato affinché esso fosse minore di 50 lire alle 9.000 lire, che costituivano il prezzo di aggiudicazione di gare precedenti, oltre che il minimo tariffario di S. Elena. Secondo Vigilanza Sardegna, a conclusioni analoghe può essere pervenuta anche Sicurezza Notturna (verbale del 15 novembre 1996), oppure può essersi verificata una fuga di notizie in ambito aziendale. Vigilanza Sardegna fa presente che comunque la particolare articolazione dei prezzi in tale gara rappresenta un episodio limitato e non dà fondamento alla configurazione di un'intesa (memoria del 29 novembre 1996).

43. Secondo Vigilanza Sardegna l'inesistenza di un'intesa sarebbe dimostrata osservando che in una serie di gare alle quali hanno partecipato solo le imprese denunciate vi sono state sensibili differenze - talvolta superiori al 10% - tra il prezzo dell'impresa aggiudicataria e gli altri prezzi di offerta presentati. Ad esempio, nella gara indetta dal Comune di Cagliari nel 1991 Vigilanza Sardegna ha offerto 23.000 lire l'ora, mentre il prezzo dell'impresa risultata aggiudicataria - Sicurezza Notturna - è stato di 25.500 lire l'ora. Secondo Vigilanza Sardegna, ove vi fosse stata un'intesa Sicurezza Notturna sarebbe stata in grado di ottenere l'aggiudicazione a un livello di prezzo ben più alto, fino a 25.400 lire l'ora. Situazioni analoghe si sono verificate nella gara

indette, nello stesso anno, dalla USL 19 e dall'Azienda Foreste Demaniali, nonché in quella indetta nel 1992 dalla USL 15 (memoria del 29 novembre 1996).

44. L'istituto Cannas ha affermato che il proprio portafoglio clienti non può che essere prevalentemente limitato alla zona del Sulcis, dati i notevoli costi che l'impresa sopporterebbe con la prestazione di servizi a molti chilometri di distanza dalla propria sede. Cannas fa presente che invece le imprese di più grandi dimensioni e di maggiore capacità finanziaria operano anche nel Sulcis, pur avendo sede nella città di Cagliari e hanno recentemente acquisito alcuni clienti in precedenza serviti dallo stesso Cannas, il quale ha subito un'erosione della quota di mercato che non ha potuto compensare con l'acquisizione, a propria volta, di nuovi clienti (memoria del 29 novembre 1996).

In particolare, l'inesistenza di un'anomala stabilità della clientela sarebbe confermata, secondo Cannas, dalla circostanza che la gara indetta dall'ENEL-Portoscuso nel 1995 è stata aggiudicata a Vigilanza Sardegna, laddove in precedenza il servizio era stato svolto da Cannas. Anche Vigilanza Sardegna ha sottolineato di avere inteso acquisire, nel settembre 1995, una nuova commessa nel Sulcis, zona fino ad allora ritenuta poco importante nel quadro complessivo della propria politica commerciale (memoria del 29 novembre 1996). Inoltre, Cannas ha ricordato di aver dovuto rinunciare all'aggiudicazione della gara indetta dall'Ente Autonomo Flumendosa nell'ottobre 1994 per la diga di Simbirizzi, servizio precedentemente svolto da Sicurezza Notturna, in quanto non ha ottenuto in tempo utile dalla Prefettura l'autorizzazione all'immissione in servizio delle guardie giurate necessarie (verbale del 15 novembre e memoria del 29 novembre 1996).

A sostegno dell'inesistenza di una propria partecipazione a qualsivoglia intesa con altre imprese, Cannas ha fatto presente di avere costantemente seguito, nelle varie gare alle quali ha partecipato, una propria politica di prezzi relativamente stabili e di non avere mai praticato eccessivi ribassi in occasione delle gare alle quali hanno partecipato S. Elena e Gerrei. La mancanza di comportamenti escludenti da parte di Cannas è dimostrata, in particolare, dalle gare indette dalla USL 21 (memoria del 29 novembre 1996). Peraltro, nei casi in cui le amministrazioni appaltanti hanno deciso un prezzo base eccessivamente basso, come in occasione delle gare indette dalla USL 6 e dalle Saline di Stato, l'istituto ha ritenuto di non partecipare (verbale dell'11 luglio 1996). La mancanza di pratiche escludenti poste in essere da Cannas dimostrerebbe, secondo tale istituto, la propria estraneità a qualsiasi intesa (memoria del 29 novembre 1996).

Infine, secondo Cannas l'istruttoria non avrebbe dovuto riguardare gli appalti dell'ENEL, poiché tale impresa per l'affidamento dei servizi di vigilanza ricorre a trattative private che non possono essere configurate gare pubbliche. Considerato che la quota del fatturato dall'istituto Cannas relativo a prestazioni a favore di enti pubblici non economici è solo del 6%, la fattispecie di cui all'articolo 2 della legge n. 287/90 non può essere applicata a tale istituto, per mancanza del requisito della consistenza (memoria del 29 novembre 1996).

2. LE IMPRESE DENUNCIANTI

45. I rappresentanti di Gerrei hanno affermato che la società è in grado di competere con gli altri istituti di vigilanza operanti nella provincia di Cagliari. In particolare, le imprese cooperative, come Gerrei, non sono tenute ad applicare, nei confronti dei lavoratori soci, il contratto collettivo regionale di lavoro, che peraltro non risulta depositato presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Cagliari e appare anomalo, in quanto prevede livelli retributivi inferiori a quelli del contratto nazionale (memoria del 29 novembre 1996). In ogni caso, in base alla normativa vigente gli oneri previdenziali per le imprese cooperative sono sensibilmente inferiori a quelli degli altri tipi d'impresa.

Quanto ai comportamenti tenuti dalle imprese denunciate, Gerrei ha affermato che Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna sono state in grado di presentare prezzi di offerta particolarmente bassi nelle gare alle quali hanno partecipato concorrenti effettivi, sapendo di poter recuperare i margini di profitto con le aggiudicazioni nelle gare alle quali non vi erano S. Elena e Gerrei. Secondo quest'ultima, il livello qualitativo dei servizi di piantonamento fisso da essa offerti è pari a quello delle imprese più grandi. Gerrei ha inoltre sottolineato che la società non ha mai commesso alcun tipo di irregolarità nello svolgimento della propria attività, né ha mai praticato prezzi inferiori ai propri costi (verbale del 15 novembre 1996).

Gerrei ha ricordato, infine, di avere chiesto, con esito negativo, un ampliamento della licenza in modo da potere operare su tutta la provincia di Cagliari. La società ha fatto presente che il limite territoriale all'operatività della licenza è molto gravoso, perché ha come conseguenza l'impossibilità di partecipare a tutte le gare indette dalle amministrazioni pubbliche. Secondo Gerrei, dovrebbe essere contingentato non il numero dei Comuni in cui un istituto di vigilanza è autorizzato a operare, ma solo il numero complessivo di guardie giurate che operano nella provincia.

46. S. Elena ha fatto presente che in alcune gare i concorrenti hanno erroneamente creduto che la società non potesse partecipare e che forse proprio per questo essa è riuscita a prevalere. Inoltre, S. Elena ha affermato che le imprese nei cui confronti si svolge il procedimento hanno sovente espresso il loro

risentimento nei confronti della stessa S. Elena, a conclusione delle gare, mentre tale risentimento non risulta essere mai stato espresso nei rapporti tra tali imprese (verbale del 3 luglio 1996).

VI. VALUTAZIONE GIURIDICA

1. L'ESISTENZA DELL'INTESA

47. Preliminarmente, giova osservare che il mercato presenta varie caratteristiche strutturali che facilitano l'adozione di comportamenti restrittivi della concorrenza.

In particolare, l'offerta è costituita da un numero ridotto di imprese operanti in un mercato geografico ben delimitato. La domanda, in quanto dettata da un'esigenza di sicurezza dei beni e proveniente in larga misura da enti pubblici, è scarsamente elastica in funzione del prezzo. La dinamica competitiva si svolge attraverso un processo ripetitivo (partecipazione a gare d'appalto), che permette di rilevare con estrema facilità l'adesione o la devianza rispetto a comportamenti preordinati.

I servizi offerti sono sostanzialmente omogenei, la concorrenza tra le imprese può svilupparsi esclusivamente sui prezzi. Infine, ciascuna impresa partecipante a una gara indetta da un ente pubblico è in grado di conoscere i prezzi di offerta presentati in precedenza dalle altre imprese concorrenti e pertanto un eventuale cartello può individuare i comportamenti difformi dagli accordi o dalle pratiche concordate in essere.

48. Dalla documentazione acquisita emerge una serie di elementi che inducono a ritenere sussistente un coordinamento dei comportamenti concorrenziali delle imprese Vigilanza Sardegna, direttamente e attraverso la controllata Sicurvis, Sicurezza Notturna e Cannas, in occasione delle gare indette da amministrazioni pubbliche e dall'ENEL. Tale coordinamento appare essere il risultato di un'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

49. Al riguardo, va precisato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge citata non è necessaria la sussistenza di un accordo esplicito, in quanto la disposizione prevede anche le pratiche concordate, le quali, "corrispondono ad una forma di coordinamento che, senza essere spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce una consapevole collaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza, collaborazione la quale porti a condizioni di concorrenza non corrispondenti a quelle normali del mercato..." (giurisprudenza comunitaria consolidata, a partire dalla sentenza Corte di Giustizia 16 dicembre 1975, *Coöperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. e altri/Commissione C.E.*, cause riunite 40/73 e altre, punto 26). "Detta collaborazione di fatto costituisce, in particolare, una pratica concordata allorché consente agli interessati di cristallizzare le posizioni acquisite" (ibidem, punto 27). Analogamente, il TAR Lazio ha affermato che "la dizione intesa restrittiva della concorrenza ha un ampio significato, ricomprendente tutte le iniziative comunque idonee ad alterare la libertà di concorrenza che risultano dalla collaborazione fra più imprese, sia quelle che hanno la finalità di coordinare il comportamento di imprese indipendenti, sia quelle che hanno come conseguenza il coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese sul mercato, negando il valore della nozione formale di intesa fondata su una precisa qualificazione della fattispecie, a favore di una individuazione della natura sostanziale delle restrizioni al libero meccanismo concorrenziale, che derivano dalla cooperazione fra imprese, in qualunque modo queste si manifestino" (sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 605/96, ANIA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Quanto alla prova dell'esistenza di una pratica concordata, la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di affermare che in mancanza di documenti che provino direttamente la concertazione fra i produttori interessati, è necessario accertare se i comportamenti "costituiscano un complesso d'indizi seri, precisi e concordanti di una previa concertazione" (sentenza Corte di Giustizia 31 marzo 1993, *Ahlstroem Osakeyhtio e altri/Commissione*, cause riunite C-89/85 e altre, punto 70).

50. Un primo elemento comprovante l'esistenza di un consapevole coordinamento dei comportamenti è rappresentato dalla stabilità, nel corso del tempo, della composizione della clientela costituita da enti pubblici, nonché delle commesse dell'ENEL relative agli immobili ubicati nelle diverse aree della provincia di Cagliari, di ciascun istituto.

Al riguardo, la tabella 3 mette in luce che le gare indette da determinati enti sono sempre state vinte da Vigilanza Sardegna e dalla controllata Sicurvis e che in nessun caso Sicurezza Notturna o Cannas hanno esercitato un'efficace concorrenza di prezzo. Reciprocamente, Sicurezza Notturna e Cannas non hanno subito una pressione concorrenziale nelle gare indette dagli enti indicati alla tabella 3.

Dagli esempi riportati al precedente punto 21, risulta che le offerte presentate da ciascuna delle imprese denunciate sono sempre state tali da non sottrarre la tradizionale clientela alle altre due. Inoltre, come

illustrato nei punti 22 e 23, in molte gare l'impresa che aveva in precedenza svolto il servizio per l'ente appaltante ha presentato l'offerta a un livello superiore alle offerte presentate dalle altre imprese in altre gare nello stesso periodo per importi analoghi, cioè a un livello tale da far prefigurare, in mancanza di un'intesa, la mancata aggiudicazione. Nonostante ciò, l'impresa interessata a mantenere il servizio presso l'ente ha sempre conseguito l'aggiudicazione.

51. Con riguardo specifico ai rapporti tra le due imprese maggiori e l'istituto Cannas, si rileva che anche quest'ultimo ha beneficiato di una notevole stabilità della propria clientela nel corso del tempo, conseguendo sempre l'aggiudicazione per alcuni servizi da prestarsi nella zona del Sulcis. Dagli esempi precedentemente riportati, emerge non soltanto che Cannas ha presentato offerte particolarmente alte nelle gare relative a servizi in precedenza svolti da Vigilanza Sardegna o da Sicurezza Notturna, le quali hanno potuto conseguire l'aggiudicazione a un livello di prezzo superiore a quello di altre offerte presentate da Cannas nello stesso periodo, ma anche che lo stesso istituto ha conseguito le aggiudicazioni di gare indette dai propri tradizionali clienti, pur avendo presentato offerte a un livello tale da far prefigurare, in mancanza di un'intesa, la perdita di tali gare.

Comportamenti siffatti sono tuttavia riscontrabili solo fino al mese di settembre 1994. Nel successivo mese di ottobre, infatti, Cannas, in occasione della gara indetta dall'Ente Autonomo Flumendosa, ha espresso l'intenzione di acquisire un tradizionale cliente di Sicurezza Notturna e in una successiva gara, indetta dall'ENEL nel settembre 1995, relativa a servizi precedentemente svolti da Cannas, detta società ha subito la concorrenza di Vigilanza Sardegna.

52. La stabile ripartizione della clientela di cui hanno beneficiato tutti gli istituti di vigilanza maggiori nei primi anni '90, avrebbe potuto essere messa in discussione con l'entrata di S. Elena e Gerrei, le quali, allo scopo di espandere la propria attività, si sono presentate sul mercato, a partire dal 1992, con prezzi inferiori a quelli praticati dagli istituti maggiori. Si osserva che ciò è avvenuto per l'aggiudicazione di commesse in precedenza assegnate a Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna. In reazione a ciò, come affermato da Vigilanza Sardegna nelle memorie presentate, le due imprese maggiori hanno ridotto i propri prezzi. Tuttavia, l'articolazione delle offerte di Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna è stata tale, come illustrato nei punti 24 e 25, da far conseguire l'obiettivo del mantenimento della clientela tradizionale per ciascuna di esse. Più precisamente, nonostante che i livelli di prezzo si siano talvolta più che dimezzati - e che pertanto siano venuti a mancare parametri di riferimento quali, ad esempio, le offerte presentate nelle gare precedenti - le due imprese maggiori hanno sempre mantenuto differenziali di prezzo tali da aggiudicarsi le gare alle quali erano interessate, anche nei casi in cui tali differenziali sono risultati particolarmente esigui.

Un siffatto esito non può essere spiegato se non con il consapevole coordinamento dell'azione di tali imprese.

53. Nelle gare alle quali non vi era partecipazione di S. Elena e Gerrei, Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna, Sicurvis e anche Cannas hanno continuato a praticare prezzi di offerta crescenti nel tempo (cfr. Tab. 8). Ciò indica che ciascuno di tali istituti ha potuto escludere che gli altri avrebbero presentato offerte corrispondenti a un'effettiva logica concorrenziale. In altri termini, nelle gare alle quali hanno partecipato solo gli istituti maggiori, ciascuno di essi ha incrementato i propri prezzi di offerta, dimostrando di non ritenere realistico che i concorrenti potessero diminuire i propri al fine di riconquistare le quote di mercato perdute.

54. Al riguardo, le parti hanno innanzitutto sostenuto che l'esistenza di un doppio livello dei prezzi è giustificato dall'esistenza di due mercati, l'uno relativo alle gare alle quali possono partecipare soltanto le imprese maggiori, ossia Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna, Sicurvis e Cannas, e l'altro relativo alle gare alle quali possono partecipare anche le imprese minori, ossia S. Elena e Gerrei. Le parti hanno, inoltre, argomentato che in ciascun mercato gli esiti delle gare riflettono scelte autonomamente operate da ciascuna impresa.

Al riguardo, si osserva che, come illustrato nel precedente paragrafo IV.2, nella determinazione degli incrementi di prezzo, in molti casi le imprese maggiori non avevano punti di riferimento che potessero produrre una tale sistematicità di risultati e in altri casi, in cui l'andamento delle offerte nelle gare precedenti poteva dare punti di riferimento, il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria è stato divergente da quello che avrebbe potuto essere determinato tenendo conto di tali riferimenti. In pratica, nel corso delle oltre cento gare analizzate non si è mai verificato (ad eccezione di un paio di episodi relativi all'impresa Cannas) che una delle imprese denunciate sottraesse clienti all'altra e questo è tanto più significativo in presenza dei comportamenti dei nuovi entranti.

Nel complesso, pertanto, le strategie di tali istituti non sono coerenti con le scelte di imprese che determinano autonomamente la propria condotta sul mercato, né in particolare sono dettate da un mero parallelismo di comportamenti, consistente, in ipotesi, nell'astensione di ciascuna delle tre imprese, per timore di ritorsioni sul mercato, da una forte pressione concorrenziale nelle gare indette dai clienti storici delle altre

due imprese. Al contrario, la condotta delle imprese non può che essere il risultato di una loro collaborazione attiva.

55. La dinamica dei comportamenti di Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna appare particolarmente evidente analizzando la sequenza delle gare indette dalla USL 21. Più precisamente, le strategie di prezzo sono state tali che le due società si sono sempre aggiudicate gli stessi lotti, pur con meccanismi diversi.

In particolare, nel 1990 ciascuna delle due imprese ha offerto prezzi differenziati per i vari presidi, mentre nel 1991 le stesse aggiudicazioni sono avvenute a seguito della presentazione da parte di Vigilanza Sardegna di un unico prezzo per i vari lotti e, da parte di Sicurezza Notturna, di due diversi livelli di prezzo, uno superiore e l'altro inferiore a quello di Vigilanza Sardegna. Da ciò può desumersi che Vigilanza Sardegna, dopo aver deciso il proprio livello di prezzo, abbia reso noto tale livello a Sicurezza Notturna, la quale ha presentato offerte più basse per le commesse a cui era interessata e più alte per le altre.

Nel 1992, dette società, semplificando il meccanismo precedentemente utilizzato, hanno presentato offerte solo per alcuni lotti, senza che si verificasse alcuna sovrapposizione, ottenendo così l'effetto di ripartirsi la fornitura dei medesimi servizi, tranne che per due lotti, aggiudicati a S. Elena. Negli anni successivi le due società hanno ripristinato, a livelli di prezzo nettamente inferiori per la presenza di S. Elena e Gerrei, i meccanismi di fissazione dei prezzi precedentemente utilizzati.

Non appare fondata la giustificazione di Vigilanza Sardegna, secondo cui le offerte presentate in occasione della gara indetta nel 1993 sono state determinate, sia da Vigilanza Sardegna che da Sicurezza Notturna, affinché esse fossero minori rispettivamente di 50 lire e di 100 lire alle 9.000 lire, che costituivano il prezzo di aggiudicazione di gare precedenti, oltre che il minimo tariffario di S. Elena. Infatti, S. Elena non ha mai presentato, in gare precedenti, offerte pari alla propria tariffa minima. In ogni caso, risulta inverosimile che Sicurezza Notturna, in assenza di un'intesa, potesse prevedere che Vigilanza Sardegna avrebbe utilizzato, come parametro di riferimento per fissare la propria offerta, la tariffa minima di S. Elena riducendola proprio di 50 lire, così da poter presentare, a sua volta, offerte inferiori di 100 lire alla tariffa minima di S. Elena solo per taluni lotti, quelli a cui era tradizionalmente interessata, mentre si è attestata sulle 9.000 lire per gli altri lotti in precedenza appaltati a Vigilanza Sardegna.

Si tratta di un meccanismo di ripartizione dei lotti attraverso strategie di prezzi di offerta talmente articolate, diversificate e precise da non poter essere realizzate da imprese che operano in modo autonomo sul mercato, ma solo attraverso il coordinamento dei comportamenti.

Inoltre, l'affermazione di Vigilanza Sardegna circa l'inopportunità di esercitare una forte concorrenza per i servizi di minor valore tra i presidi dell'USL 21, risulta contraddetta dalle strategie di prezzo messe in pratica dalla stessa società, anche per tali presidi, nel 1993, in presenza di S. Elena.

56. Pertanto, le imprese Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna, Sicurvis e Cannas hanno posto in essere un'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

L'intesa risulta già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 287/90 ed è proseguita negli anni successivi. La partecipazione dell'istituto Cannas risulta evidente soltanto fino al mese di settembre 1994, mentre la collaborazione tra Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna e Sicurvis risulta essersi protratta anche successivamente.

2. QUALIFICAZIONE DELL'INTESA

57. L'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90 vieta le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

Sulla base delle risultanze istruttorie precedentemente illustrate è possibile affermare che le imprese nei cui confronti viene svolto il presente procedimento istruttorio hanno posto in essere un'intesa che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 2, della citata legge.

58. Infatti, l'intesa ha per oggetto restrizioni della concorrenza, in quanto è volta alla ripartizione del mercato, alla fissazione del prezzo, nonché alla limitazione dell'accesso al mercato delle imprese concorrenti.

In particolare, dagli elementi acquisiti l'intesa risulta avere per oggetto la ripartizione del mercato rilevante a determinati livelli di prezzo tra Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna e Sicurvis, ad eccezione di una parte della clientela pubblica del Sulcis, assegnata a Cannas.

La limitazione dell'accesso al mercato a imprese terze, nella forma di strategie escludenti, è stata posta in essere soltanto da Sicurezza Notturna e da Vigilanza Sardegna per mantenere le quote di mercato, a seguito della pressione concorrenziale su di esse esercitata in talune gare da S. Elena e Gerrei, le quali a partire dal 1992 hanno sottratto quote di mercato ai due suddetti membri dell'intesa.

59. Il carattere escludente delle strategie poste in essere è dimostrato dal fatto che in occasione delle gare alle quali hanno partecipato anche S. Elena e Gerrei, gli istituti Sicurezza Notturna o Vigilanza Sardegna, o entrambi, hanno presentato offerte addirittura sottocosto, tenuto conto sia delle tariffe orarie derivanti dal contratto collettivo regionale, valevole per il periodo 1° gennaio 1991-30 giugno 1994, sia del costo orario del lavoro, come dimostrano le stime di Vigilanza Sardegna illustrate nel precedente punto 17. D'altra parte, le stesse parti sentite in audizione hanno ammesso che prezzi di offerta intorno alle 8.900 lire sono eccessivamente bassi e che sono stati praticati per evitare che l'aggiudicazione avvenisse in favore di determinate imprese. Peraltro, nel caso di Sicurezza Notturna i livelli dei prezzi di offerta sono stati largamente inferiori alla tariffa minima dell'impresa approvata dal Prefetto.

Occorre inoltre osservare che le strategie escludenti sono state adottate nella consapevolezza della possibilità di buon fine senza incorrere in oneri eccessivamente elevati, in quanto la quota di mercato congiunta delle imprese partecipanti all'intesa è stata nel periodo considerato molto elevata (oltre 90%), mentre sia S. Elena che Gerrei, a causa dei limiti derivanti dalle rispettive licenze prefettizie, quanto ad estensione territoriale e a numero massimo di guardie impiegabili, avrebbero potuto contendere alle imprese aderenti alla presunta intesa soltanto una piccola parte del mercato. Al riguardo, si osserva che le imprese denunciati non avrebbero potuto aumentare la propria capacità di prestazione di servizi, quanto meno nel medio periodo, oltre il 10% della capacità complessiva del settore, espressa dal numero di guardie impiegabili. Peraltro la perdita, da parte di S. Elena e di Gerrei, delle commesse in precedenza vinte nei confronti di Sicurezza Notturna e di Vigilanza Sardegna, avrebbe comportato, per le prime, il venire meno di una parte considerevole del proprio fatturato e avrebbe quindi potuto comprometterne la presenza sul mercato.

60. Da quanto sopra indicato e in particolare dall'entità della quota del mercato rilevante detenuta complessivamente dagli istituti di vigilanza Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna e Sicurvis e Cannas, appare evidente la consistenza della restrittività dell'intesa.

61. Con riferimento alle eccezioni sollevate dalle parti, si osserva inoltre che per quanto riguarda la definizione di mercato rilevante, l'approccio della Commissione UE si basa sul criterio della sostituibilità sul versante della domanda (cfr., tra le altre, *Aérospatiale-Alenia/de Havilland*, n. IV/M.0053, GUCE L 334 del 5 dicembre 1991). In base a tale approccio, il mercato rilevante del prodotto comprende tutti i beni e/o i servizi fungibili o sostituibili dal lato della domanda, in ragione delle caratteristiche, dei prezzi e dell'uso ai quali sono destinati. Nel caso in esame, i servizi richiesti sono quelli di piantonamento fisso, che non presentano significative differenziazioni, quanto a caratteristiche, prezzi e uso al quale sono destinati, a seconda della natura del soggetto richiedente e delle quantità domandate. I limiti di organico derivanti dalle licenze rilasciate influiscono, piuttosto, sulla dimensione delle imprese e la circostanza che alcune di esse abbiano una capacità produttiva insufficiente a produrre il servizio nella quantità richiesta da determinati soggetti non implica necessariamente che le imprese stesse operino su mercati distinti.

D'altra parte, si osserva che le gare inerenti a commesse di grande entità, ossia quelle indette dalla Regione Sardegna, dal Comune di Cagliari e dalla USL 20, alle quali non hanno mai partecipato S. Elena e Gerrei, sono relative a servizi di piantonamento da svolgersi presso vari immobili, talvolta ubicati in località diverse. Pertanto l'unicità di tali appalti non deriva tanto da caratteristiche intrinseche del servizio, quanto da scelte organizzative degli enti appaltanti, che avrebbero potuto suddividere, in alternativa, l'appalto in vari lotti di entità più modesta, così come riscontrato nel caso della USL 21, in modo da ampliare il numero dei partecipanti nonostante i limiti derivanti dalle licenze.

Peraltro, anche nell'ipotesi suggerita dalle imprese denunciate dell'esistenza di due mercati rilevanti - quello in cui operano solo le imprese maggiori e quello in cui operano anche gli istituti più piccoli - le imprese aderenti all'intesa deterrebbero la totalità del primo mercato e una quota comunque consistente, pari a circa il 50%, del secondo.

62. Il mercato interessato costituisce una parte rilevante del mercato nazionale. Al riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da Sicurezza Notturna, la limitazione del mercato a un ambito locale non impedisce l'applicazione delle norme contenute nella legge n. 287/90, poiché, come già precisato dall'Autorità, la nozione di rilevanza di una parte del mercato nazionale, di cui agli artt. 2 e 3 della legge stessa, "non attiene alla sua incidenza sul totale dell'economia nazionale, quanto piuttosto alla sua significatività per il consumatore e alla possibilità o meno per quest'ultimo di usufruire di beni o servizi prestati in aree geografiche alternative" (provvedimento del 19 ottobre 1994, Pozzuoli Ferries/Gruppo Lauro, proc. A/49; provvedimento del 14 dicembre 1994, Tariffe amministratori condomini, proc. I/101; provvedimento del 21 marzo 1996, Autoscuole, proc. I/150).

Peraltro, tale rilevanza non è influenzata dalla definizione del mercato geografico su base provinciale, adottata ai fini del presente provvedimento. Infatti, anche qualora si considerassero ambiti geografici sub-provinciali - tenuto conto del fatto che le imprese denunciati non possono operare in tutti i comuni della

provincia di Cagliari - l'intesa sarebbe comunque relativa alla somma di tali ambiti, che coinciderebbe con il territorio provinciale.

63. Nel periodo considerato, l'intesa ha prodotto effetti sul mercato rilevante. In particolare, la ripartizione del mercato è stata conseguita in maniera pressoché integrale fino al primo semestre 1992, a livelli di prezzo crescenti e comunque ben superiori ai costi medi del lavoro.

Successivamente S. Elena e Gerrei hanno sottratto alle imprese aderenti all'intesa, e in particolare a Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna, una piccola quota di mercato, che solo in parte le due imprese maggiori sono riuscite a riconquistare in un secondo momento. Peraltro, la pressione concorrenziale esercitata da S. Elena e Gerrei non ha determinato variazioni sostanziali delle posizioni relative delle imprese aderenti all'intesa. A seguito di tale pressione, l'intesa ha comportato un artificioso doppio livello dei prezzi di aggiudicazione - con quello più alto, praticato in assenza di S. Elena e Gerrei, crescente nel tempo - anziché una generale riduzione dei prezzi nel mercato rilevante, come di solito si verifica a seguito dell'accentuazione della concorrenza.

Al riguardo, le analisi compiute per il periodo 1990-95, riportate nel punto 32., mostrano come i prezzi di aggiudicazione nelle gare dove erano presenti solo le imprese denunciate siano stati superiori di oltre il 50% dei prezzi di aggiudicazione nelle gare alle quali hanno partecipato anche S. Elena e Gerrei.

64. Le gare indette dalla USL 21 sono particolarmente esemplificative delle modalità di realizzazione dell'intesa e dei suoi effetti, per quanto attiene in particolare ai rapporti tra le due imprese maggiori. Infatti, nel quinquennio considerato, i prezzi praticati da Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna per gli undici presidi facenti capo a tale USL, pur con diverse modalità di presentazione delle offerte, hanno di fatto comportato la ripartizione degli stessi tra tali imprese, tranne che nel 1992, quando S. Elena, per la prima e ultima volta, è riuscita ad aggiudicarsi il servizio presso due presidi. Negli successivi, le strategie di prezzo adottate dagli istituti di vigilanza aderenti al cartello sono state tali da escludere le imprese terze.

65. Non è condivisibile la giustificazione addotta dalle imprese denunciate, che hanno sostenuto di avere ribassato i prezzi di offerta, in occasione delle gare alle quali hanno partecipato S. Elena e Gerrei, in risposta a comportamenti scorretti tenuti in precedenza da queste ultime. Al riguardo, si osserva che la posizione di mercato delle imprese denunciati fa escludere, comunque, che i comportamenti delle stesse possano costituire infrazioni alle norme contenute nella legge n. 287/1990.

Peraltro nel 1992, anno in cui S. Elena e Gerrei hanno iniziato a partecipare a gare alle quali erano interessate le denunciate, il prezzo di offerta è stato in media di circa 18.000 lire. Tale prezzo non risulta inferiore ai costi derivanti dalla remunerazione del lavoro previsto dal contratto collettivo, quanto meno per i soci delle cooperative con pochi anni di anzianità, come è presumibile che sia per le cooperative di recente costituzione. Solo successivamente, a seguito della descritta reazione di Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna, i prezzi nelle gare alle quali hanno partecipato anche S. Elena e Gerrei si sono attestati su livelli sensibilmente inferiori.

In ogni caso, l'eventuale violazione di altre norme di legge o l'inosservanza di prescrizioni poste dall'autorità amministrativa da parte di qualche impresa operante nel mercato non giustifica un presunto esercizio delle proprie ragioni attraverso mezzi o comportamenti in violazione della legge n. 287/90.

66. Va osservato, infine, che la regolamentazione del settore della vigilanza privata non esclude la natura imprenditoriale dell'attività svolta dagli istituti, i quali sono pertanto tenuti a operare nel rispetto delle regole di concorrenza.

Come emerge chiaramente dalle risultanze istruttorie, i comportamenti tenuti da Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna, Sicurvis e Cannas non possono essere considerati come l'inevitabile conseguenza dei vincoli operativi posti dalle licenze prefettizie, bensì come il frutto del consapevole conformarsi di tali imprese a un disegno preordinato, volto a eliminare i rischi connessi all'operare dei meccanismi concorrenziali.

La documentazione acquisita mostra che Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna, Sicurvis e Cannas, negli ultimi anni, hanno operato al di sotto del limite massimo consentito dalla licenza e che pertanto esse avrebbero potuto tenere comportamenti concorrenziali, volti all'acquisizione di ulteriori quote.

La situazione verificatasi ha di fatto impedito ai consumatori la scelta dei fornitori, nonostante l'esperimento di specifiche gare.

67. Pertanto l'intesa tra Vigilanza Sardegna, direttamente e attraverso la controllata Sicurvis, Sicurezza Notturna e Cannas, volta alla ripartizione del mercato, alla fissazione del prezzo e, ad eccezione di Cannas, alla limitazione dell'accesso al mercato di imprese terze, configura un'intesa avente ad oggetto e per effetto una consistente restrizione della concorrenza in una parte rilevante del mercato nazionale, in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 287/90.

VII. GRAVITÀ E DURATA DELL'INFRAZIONE

68. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, prevede che nei casi di gravi infrazioni l'Autorità, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'intesa posta in essere dalle imprese Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna - direttamente e attraverso la controllata Sicurvis - e Cannas determina gravi restrizioni della concorrenza, in quanto è volta all'eliminazione della concorrenza di prezzo e alla ripartizione del mercato rilevante.

Strumentale al conseguimento degli indicati obiettivi è stata la strategia di limitazione dell'accesso al mercato delle imprese terze, la quale è stata posta in essere essenzialmente dagli istituti Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna, mentre Sicurvis ha svolto al riguardo un ruolo poco significativo e Cannas non risulta averne svolto alcuno.

Ai fini della valutazione della gravità delle infrazioni, va inoltre considerato che le imprese partecipanti all'intesa detengono una quota molto elevata del mercato rilevante.

Sul piano degli effetti, la realizzazione dell'intesa ha comportato la pressoché completa ripartizione del mercato e prodotto dapprima un livello dei prezzi generalmente elevato e successivamente, a seguito della pressione esercitata dalle imprese terze, ha prodotto un artificioso doppio livello di prezzi, l'uno nei casi di gare con l'esclusiva partecipazione delle imprese aderenti all'intesa stessa, l'altro nei casi di gare con partecipazione anche di imprese terze, le quali hanno avuto difficoltà a consolidarsi sul mercato.

Occorre inoltre considerare che le infrazioni commesse da Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna e Sicurvis si sono protratte per un periodo di tempo particolarmente lungo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 287/90, almeno fino a tutto il 1995.

La partecipazione all'intesa di Cannas, sussistente fino al settembre 1994, ha avuto una durata significativa, anche se inferiore a quella delle altre imprese.

Sussistono pertanto i presupposti per la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della citata legge nei confronti di Sicurezza Notturna, Vigilanza Sardegna, Sicurvis, e Cannas.

69. Sulla base di quanto precedentemente indicato, va rilevato che la modalità e la durata della partecipazione all'intesa risulta differenziata tra i vari istituti. Infatti, Sicurezza Notturna e Vigilanza Sardegna, i due maggiori istituti operanti nel mercato, hanno svolto, per l'intero periodo di tempo considerato nel corso dell'istruttoria, un ruolo principale nell'ambito dell'intesa, ponendo in essere vari tipi di comportamenti restrittivi, tra i quali l'applicazione di prezzi sottocosto al fine di espellere i nuovi entranti, mentre Sicurvis e Cannas hanno svolto un ruolo minore. Inoltre, quest'ultima società risulta avere partecipato all'intesa per un periodo di tempo inferiore alle altre. Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, va infine considerato che i bilanci di Sicurvis relativi al 1994 e al 1995 evidenziano perdite di esercizio correlate a una contrazione dei ricavi, particolarmente sensibile nell'ultimo esercizio. Invece, le altre indicate società hanno conseguito nel 1995 un incremento dei ricavi e pertanto la loro situazione economica non è tale da comportare un'attenuazione della sanzione.

Per le ragioni suesposte, si ritiene che la sanzione applicabile nei confronti di Vigilanza Sardegna e di Sicurezza Notturna debba essere pari all'1,5% dei rispettivi fatturati realizzati nel 1995, relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa. Tali fatturati, come indicato dalle parti, ammontano, rispettivamente, a 18.494 milioni di lire e 9.024 milioni di lire.

La sanzione da comminare a Sicurvis e a Cannas va invece contenuta nei limiti del minimo edittale di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge n. 287/90, pari all'1% del fatturato realizzato nel 1995 relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa, pari, rispettivamente, a 3.077 milioni di lire e 3.293 milioni di lire.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che i comportamenti tenuti dall'Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl, dalla Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl, dalla Nuova Sicurvis Srl e dall'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. Snc in occasione delle gare d'appalto, volti a ripartire il mercato e a fissare i prezzi dei servizi di piantonamento fisso, costituiscono violazioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) della legge n. 287/90;

b) che gli istituti Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl, Nuova Sicurvis Srl, Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. Snc e Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl pongano immediatamente fine alle intese accertate;

c) l'applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 277,41 milioni di lire nei confronti della Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl, di 30,77 milioni di lire nei confronti della Nuova Sicurvis Srl, di 135,36 milioni di lire nei confronti dell'Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl e di 32,93 milioni di lire nei confronti dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C Snc

Le sanzioni amministrative devono essere pagate nel termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento all'Ufficio del Registro di Roma. Dell'avvenuto pagamento della stessa, gli istituti Cooperativa Vigilanza Sardegna Srl, Nuova Sicurvis Srl, Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C Snc e Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna Srl sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia della ricevuta del versamento effettuato;

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuliano Amato

APPENDICE al provvedimento n. 4496 (I148) ISTITUTI VIGILANZA SARDEGNA

Tab. A - Risultati delle gare che si sono tenute nella provincia di Cagliari dal 1990 al 1995

Data di pres. offerta	Clienti	Sicurez. Nott.	Vigilan. Sard.	Nuova Sicurvis	Cannas	S. Elena	Gerrei	Impresa aggiudic *	Valore Comm. (ML. lire)
		1	2	3	4	5	6		
gen-90	Comune di Iglesias				nd			4	126,91
feb-90	E.A.F. Diga Cixerri	23.800	22.500					2	130,00
mar-90	Az. Foreste Deman.		22.077					2	193,90
mar-90	Manifattura Tabacchi	23.884		22.977				3	314,98
mar-90	Salina di Cagliari	23.800	24.500		25.200			1	162,00
mar-90	Salina di S. Antioco	23.800	24.500		24.150			1	162,00
apr-90	USL 15 - Guspini	23.760	19.977					2	430,00
apr-90	USL 21 (cfr. tabb. nel testo)	22.358 / 22.184	22.477 / 22.177					1 e 2	2.052,65
mag-90	ENEL GIR Molentargius	(...)		(...)	(...)			3	(...)
set-90	ENEL Centro Telec.	nd	nd		nd			1	(...)
set-90	ENEL Cen.Term.Portoscuso				(...)			4	(...)
set-90	ENEL Cen.Term.Portoscuso				(...)			4	(...)
set-90	ENEL Agenzia di Assemini	nd		nd	nd			1	(...)
set-90	ENEL Com. Quartu S. Elena	nd	nd		nd	nd		2	(...)
nov-90	ENEL Uff. Amministr.	(...)	(...)			(...)		1	(...)
nov-90	ENEL Cen.Term.Sulcis Impi	(...)	(...)		(...)			4	(...)
dic-90	USL 19-Sanluri	23.500	21.500					2	450,00
mar-91	INPS Sede Regionale	23.400	23.846					1	182,40
mar-91	INPS Sede Provinciale	23.400	23.424					1	234,90
mar-91	INPS Sede di Iglesias	23.400	nd					1	74,16
apr-91	USL 21 (cfr. tabb. nel testo)	25.800 / 25.200	25.477		26.000			1 e 2	2.328,82
mag-91	Az. Foreste Deman.	25.000	22.500					2	197,10
giu-91	USL 20	26.000	25.200	24.980	26.000			3	2.500,00

ago-91	Istituto dei Concerti	25.000	25.800					1	0,00
ago-91	ENEL DPT	(...)	(...)	(...)	(...)			1	(...)
set-91	Comune di Cagliari	25.500	23.000					2	920,00
set-91	E.R.S.U	25.200	25.800		26.000			1	713,66
set-91	ENEL S. Gilla-magaz.	(...)	(...)	(...)	(...)			3	(...)
set-91	ENEL Cen.Term.PortoImpi	(...)	(...)	(...)	(...)			4	(...)
ott-91	ENEL S. Gilla-nucleo, lab.	(...)	(...)	(...)	(...)			2	(...)
ott-91	ENEL Centro Teleinformatica CTI Quatucciu	(...)						1	(...)
dic-91	ENEL Centrale Termoelet. Portoscuso	nd	(...)		(...)			4	(...)
gen-92	USL 15 - Guspini	28.200	23.000	25.200				2	415,70
gen-92	Az. Reg. Sarda Trasp.		27.720	27.776				2	320,00
mar-92	ENEL Centro Teleinformatica CTI Quatucciu	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)		5	(...)
mag-92	Istituto dei Concerti	28.000	29.000					1	25,20
mag-92	ENEL DCO	(...)						1	(...)
mag-92	ENEL Uff. Amministr.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)		5	(...)
giu-92	E.A.F.Centr. Uvini	28.000	24.500					2	171,78
giu-92	ENEL Sede Comparticolo	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)		2	(...)
lug-92	Az. Foreste Deman.		23.777	23.810	0	17.925		5	157,00
ago-92	USL 21 (cfr. tabb. nel testo)	25.00	26.350			16.950		1, 2, 5	1.754,70
ago-92	ENEL Centrale Turbogas Assemini	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)		5	(...)
set-92	ERSAT	27.000	28.300	28.370	28.721	13.090**		1	481,50
set-92	ENEL RID Molentargius	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)		5	(...)
ott-92	E. A. F. Simbirizzi	16.500	16.515			20.000		1	216,81
gen-93	ENEL Centrale Turbogas Assemini	(...)	(...)	(...)	n.d.	(...)		2	(...)
mar-93	ENEL Centrale Termoelettr. Sulcis Impianti	(...)	(...)	(...)	(...)			4	(...)
apr-93	ENEL DPT	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)		1	(...)
apr-93	ENEL DCO	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)		1	(...)
Data di pres. offerta	Clienti	Sicurez. Nott.	Vigilan. Sard.	Nuova Sicurvis	Cannas	S. Elena	Gerrei	Impresa aggiudic *	Valore Comm. (MI. lire)
		1	2	3	4	5	6		
apr-93	ENEL Centro Telec.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)		1	(...)
apr-93	ENEL Ripar. e contr. carico	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)		5	(...)
mag-93	USL 20	28.500	26.750	26.125	27.700			3	2.500,00
giu-93	Az. Foreste Deman.	25.000	10.000			11.190	13.800	2	87,30
giu-93	E.A.F. Diga Cixerri	26.500	25.500		26.000			2	163,60
giu-93	Istituto Aut. Case Popol.				27.000			4	0,00
lug-93	Istituto dei Concerti	28.000						1	37,02
lug-93	ENEL Sede Compartimento. Quartu S. Elena	(...)	(...)	(rinuncia)	(...)	(...)		5	(...)
ago-93	Comune di Cagliari	28.000	25.289		26.000			2	1.087,40
set-93	USL 21 (cfr. tabb. nel testo)	9.000 / 8.900	8.950			da 12.200 a 16.000	17.945	1 e 2	464,63
set-93	ENEL Centrale Termoelettrica Portoscuso Impianti		(...)		(...)			4	(...)
set-93	Agenzia di Assemini	9.630			33.600	12.990		1	63,60
dic-93	USL 19-Sanluri	26.500	25.200		26.000			2	200,00
feb-94	Istituto dei Concerti	16.300	26.800			20.000		1	11,15
mar-94	Casa Serena		27.300		27.267			4	119,83
mag-94	Istituto dei Concerti	26.500						1	0,00
mag-94	Az. Reg. Sarda Trasp.		29.295	(CA e	Guspini)	25.110	(solo CA)	2 e 5	320,00
giu-94	Camera di Commercio	27.000	28.000			28.000		1	150,00
giu-94	E.A.F. Diga Cixerri	0	26.500					2	185,30
giu-94	ENEL Area Op. Assemini	(...)	(...)		(...)	(...)		2	(...)
lug-94	E.A.F.Centr. Uvini	0	26.500					2	185,20
lug-94	ENEL Centro Telec.	(...)	(...)		(...)	(...)		5	(...)
lug-94	ENEL Sede Comparticolo	(...)	(...)		(...)	(...)	...	5	(...)
lug-94	ENEL S. Gilla-magaz.	(...)	(...)		(...)	(...)	...	5	(...)
lug-94	ENEL Sulcis Area Oper.	(...)	(...)		(...)	(...)		4	(...)
lug-94	ENEL Cen.Tel.CTI Quatuc.	(...)	(...)		(...)	(...)		5	(...)
set-94	Reg. Aut. Sardegna	26.500	26.115		26.745			2	10.000,00
set-94	USL 20	28.000	27.489	27.165	29.000			3	2.900,00
ott-94	USL 15 - Guspini		26.497			15.000		5	0,00
ott-94	E. A. F. Simbirizzi	29.000	29.500		28.500	(rinuncia)		1	381,06
nov-94	INPS Sede Regionale	14.500	14.900		n.d.	n.d.	14.250	6	67,69

nov-94	ENEL Reparto Esaz.	(...)	(...)	(...)		(...)	(...)	1	(...)
dic-94	Istituto dei Concerti	14.500	14.800					1	58,94
dic-94	INPS Sede Provinciale	8.485	25.000				12.455	1	65,74
dic-94	INPS Sede di Iglesias	27.000				25.500		5	113,40
dic-94	ENEL RID Molentargius	(...)	(...)			(...)		2	(...)
gen-95	Comune di Cagliari	28.000	26.500					2	1.001,50
mar-95	USL 19-Sanluri	28.000	26.950					2	194,00
mar-95	Manifattura Tabacchi	28.500	27.500	12.000		20.000		3	220,00
apr-95	Cons. Reg. Sard.	26.300	26.400				26.400	1	1.156,00
apr-95	ENEL DPT	(...)						1	(...)
mag-95	ENEL DCO	(...)	(...)				(...)	6	(...)
mag-95	ENEL Rip. e contr. carico	(...)		(...)	(...)	(...)		5	(...)
lug-95	Salina di Cagliari	27.000		28.000			18.067	6	0,00
lug-95	Salina di S. Antioco	27.500		28.000				1	78,36
set-95	E.R.S.U	26.300	27.000					1	890,44
set-95	ENEL S. Gilla Area Sp.	(...)		(...)	(...)		(...)	6	(...)
set-95	ENEL Cen.Term.Porto Imp		(...)		(...)			2 ***	(...)
ott-95	E.A.F. Simbirizzi	28.400	28.500					1	374,49
ott-95	E.A.F.Centr. Uvini		26.383					2	370,00
ott-95	ENEL CP Cagliari	(...)	(...)				(...)	6	(...)
nov-95	Istituto dei Concerti	26.000	28.000					1	105,69
nov-95	ENEL S. Gilla-nucleo, lab.	(...)	(...)					2	(...)
nov-95	ENEL Com. Quartu S. Elena	(...)	(...)			(...)		5	(...)
dic-95	INPS Sede Regionale	29.000	29.500					1	217,15
dic-95	INPS Sede Provinciale	29.000						1	279,79

* Il numero riportato nella colonna si riferisce all'impresa aggiudicataria.

** L'offerta di S. Elena è stata esclusa in quanto considerata anormalmente bassa.

*** Alla gara era presente anche la società TIGER, un istituto di vigilanza operante nella zona del Sulcis, con un prezzo di offerta di (...) lire.

(...) = [omissis]

* * *